

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Interdipartimentale 2 - "Organismo Tecnicamente Accreditante"

Prot.n. 9625 del 16/3/20

Class. OTA.AZS

OGGETTO: Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. Direttiva sullo svolgimento delle attività di verifica.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Siciliana
LORO INDIRIZZI PEC

- Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto (2), pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 2 maggio 2003;
- Visto il D.A. 27 agosto 2015, n. 1468 "Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 463/03", pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 4 settembre 2015;
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza";
- Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U.R.I n. 55 del 4 marzo 2020;
- Visti il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.R.I n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U.R.I n. 62 del 9 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U.R.I n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n° 3 e n° 4 dell'8 marzo 2020 "Ulteriori misure per la

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" adottate dal Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 13 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" adottata dal Presidente della Regione Siciliana;

Viste le disposizioni emanate dal Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute con note prot. 13588 del 9 marzo 2020, prot. 14268 dell'11 marzo 2020 e prot. 14784 del 13 marzo 2020;

Considerato il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla epidemia da nuovo coronavirus SARS-Cov-2;

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile al contenimento della diffusione dell'infezione da nuovo coronavirus SARS-Cov-2;

SI DISPONE.

1. Le verifiche triennali programmate ai sensi dell'art. 1 del D.A. 27 agosto 2015, n. 1468, sono sospese fino a nuova disposizione;
2. Le verifiche che, nel rispetto delle disposizioni regionali già adottate citate in premessa o che saranno adottate anche successivamente alla presente Direttiva, non possono essere differite perché finalizzate a consentire il regolare svolgimento di attività sanitarie essenziali, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati in premessa, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché a quanto disposto dal Presidente della Regione con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020. In particolare:
 - a. deve essere garantito, nei luoghi e nelle situazioni in cui la misura è compatibile con lo svolgimento delle attività, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - b. nel caso non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro le persone interessate devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c. prima dello svolgimento di qualsiasi attività, deve essere accertato che le persone interessate:
 - i. non siano sottoposte all'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti n° 3 e n° 4 dell'8 marzo 2020 e n. 5 del 13 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" adottate dal Presidente della Regione Siciliana, nonché agli obblighi derivanti da altre disposizioni adottate da Autorità dello Stato o della Regione Siciliana, anche successive alla presente Direttiva, con le quali siano state adottate misure restrittive;
 - ii. non presentino sintomi riconducibili alla infezione da nuovo coronavirus SARS-Cov-2 (febbre, stanchezza, tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, rinorrea, mal di gola, diarrea);
 - iii. non abbiano avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con soggetti che presentavano sintomi riconducibili alla infezione da nuovo coronavirus SARS-Cov-2.

Dell'insussistenza di tali condizioni sopra indicate deve essere fatta esplicita

menzione negli atti relativi alla verifica, in caso contrario la verifica sarà differita ad altra data.

Il Dirigente Generale DASOE
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti



Il Dirigente
dell'Organismo Tecnicamente Accreditante
Dott. Antonio Colucci

